

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL MIO AMICO SPECIALE"



ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazione ed integrazioni, l'Associazione denominata **"IL MIO AMICO SPECIALE"**. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nell'apposita sezione di questo. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, l'Associazione acquisirà, inoltre, la qualifica di ETS ente del terzo settore.

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.



ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Alghero in via Mazzini n. 5. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Alghero non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti

ARTICOLO 3 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apolitica, apolitica, svolge attività di promozione sociale attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo attività lucrative. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 5 - SCOPI E FINALITA'

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati quali la promozione dell'educazione specifica specializzata, dell'assistenza sanitaria e sociale, della ricerca

medico-scientifica, della formazione degli operatori, della tutela dei diritti civili, della pratica sportiva per il benessere psicofisico e il miglioramento del funzionamento comportamentale a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo, affinché sia loro garantito il diritto ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità, attività di interesse generale rinvenibili tra quelle elencate all'art. 5 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, ai seguenti punti:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- realizzazione di programmi sportivi appositamente strutturati e modellati per persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo;
- cooperazione allo sviluppo ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125.

Le suddette attività vengono esplicate mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- 1) creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale come primaria componente educativa;
- 2) sostenere, stimolare e collaborare con uno staff scientifico allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo, le sue cause e le possibili soluzioni;
- 3) promuovere le conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nelle scuole, nel lavoro, nello sport e nella società;
- 4) promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, di genitori ed operatori, mediante corsi di formazione, convegni e pubblicazioni o in qualsiasi altro metodo coerente con le definizioni ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze;
- 5) stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura, etc.) e privati, nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi





analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, socio-sanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;

- 6) promuovere e/o costituire strutture riabilitative, sociosanitarie, assistenziali, sportive, anche in modo tra loro congiunto, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e relazionali;
- 7) promuovere, diffondere e praticare ogni forma di attività sportiva dilettantistica con scopo terapeutico, educativo, ricreativo e di inserimento sociale a favore di persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo;
- 8) stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche;
- 9) stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche;
- 10) stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui condividano pienamente gli obiettivi.

Le attività di cui ai punti precedenti possono essere esplicitate ed affrontate nelle forme più consone al tipo di intervento preso in esame:

- da un punto di vista pedagogico quando sia necessario un caso suscettibile di approfondimento dal punto di vista teorico, psicologico, didattico;
- attraverso progetti di animazione per rendere più naturale e divertente l'apprendimento didattico e sviluppare i rapporti interpersonali ed umani;
- attraverso l'ausilio di corsi di formazione specifica con la possibilità di attuare lavori e progetti sviluppati all'interno dell'associazione o in collaborazione con associazioni esterne o istituzioni ed enti pubblici in genere, avendo un ruolo attivo nella docenza di tali attività didattiche;
- con servizi nel campo della consulenza ed assistenza rivolta ai familiari, parenti e a tutte quelle persone vicine a soggetti che si trovano in una situazione di disabilità ipotetica o conclamata, ed inoltre a tutte quelle persone che per pura conoscenza o spirito altruistico volessero capire e conoscerne le problematiche legate all'autismo;
- attraverso la realizzazione di programmi sportivi, anche attraverso la gestione di impianti ed attrezzature che si riterranno necessari (in affitto, in uso, in proprietà o messi a disposizione da altri enti, da soci o da terzi privati).

Per raggiungere i propri scopi l'Associazione potrà avvalersi delle prestazioni professionali, delle collaborazioni a progetto ed anche occasionali, nonché dell'apporto di lavoro subordinato, nelle forme e nei limiti consentiti dalle vigenti normative per gli Enti del Terzo Settore.

Potrà inoltre partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, collaborare con enti aventi scopi sociali ed umanitari, affiliarsi, convenzionarsi e partecipare a tutte le realtà nazionali ed internazionali che perseguono le medesime finalità.



L'Associazione potrà utilizzare, previa richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni, emblemi di enti e federazioni nazionali ed internazionali per l'espletamento delle proprie attività.

L'Associazione esplicitamente accetta ed applica gli Statuti, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi delle federazioni e degli enti ai quali si affilierà.

Per lo svolgimento delle attività sportive, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del CIO, del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della federazione o ente di appartenenza, sia nazionale che internazionale, e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione o ente che dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinari attinenti all'attività sportiva.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili;
- fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto;
- avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato e/o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione oppure nei limiti occorrenti a qualificare e specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati deve rispettare i parametri stabiliti dall'art. 36 del Codice del terzo settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Qualsiasi prestazione da parte dei soci è spontanea e volontaria e senza compenso. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

Qualora l'Associazione si avvalga di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ARTICOLO 6 – ATTIVITA' DIVERSE

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.



ARTICOLO 7 - REQUISITI, AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche o gli Enti che accettano le norme del presente statuto e del regolamento interno, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione, stato civile o altre analoghe limitazioni. L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

L'ammissione dei soci è libera. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. L'iscrizione all'Associazione avviene con il versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L'esclusione dei soci per gravi e giustificati motivi è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata tramite raccomandata A/R. Il tutto come meglio specificato nel Regolamento Interno dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione di un socio, il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta giorni) motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato. Il richiedente l'ammissione, in caso di diniego, può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

ARTICOLO 8 - CATEGORIE DEI SOCI

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- fondatori
- ordinari
- sostenitori
- onorari.

a) i soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione e sono indicati nell'atto costitutivo. Essi sono soggetti al versamento della quota sociale annuale;

b) i soci ordinari sono coloro che vengono ammessi dal Consiglio Direttivo come soci e che abbiano corrisposto le quote sociali annuali;

c) i soci sostenitori sono coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l'Associazione mediante versamento di quote annuali di particolare entità;

d) i soci onorari sono coloro che abbiano particolari benemeritenze e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e non sono soggetti al pagamento della quota associativa.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare l'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata dall'appartenenza in una delle suddette categorie ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I soci hanno tutti i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle vigenti normative, ed in particolare hanno il diritto di accesso a tutti i documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

ARTICOLO 9 - DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni scritte, indirizzate al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia della data della comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.;
- b) automaticamente, per mancato versamento della quota annuale associativa dopo 3 (tre) mesi dalla scadenza;
- c) per decadenza e per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- d) per espulsione, con delibera del Consiglio Direttivo in presenza di gravi e giustificati motivi. L'espulsione ha effetto immediato dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.
- e) per morte.

Le dimissioni o le espulsioni da socio non danno diritto alla restituzione delle quote annuali versate.

ARTICOLO 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere/ il Segretario;
- l'organo di controllo (organo eventuale di controllo della gestione, se nominato per volontà dell'Assemblea o od obbligatorio al superamento dei parametri previsti dal CTS).

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

ARTICOLO 12 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dai soci Fondatori e Ordinari in regola con il versamento della quota sociale ed è convocata dal Presidente in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- b) per decisione del Consiglio Direttivo;
- c) su richiesta di almeno un terzo degli associati.

ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie potrà essere fatta per lettera semplice e per e-mail. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata urgenza la convocazione potrà avvenire con altri sistemi purché sia garantito, in ogni caso, un minimo di preavviso rispetto alla data fissata per l'adunanza e sussista la possibilità di raccogliere adeguate informazioni sulle materie da trattare.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata, entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

ARTICOLO 14 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di 3 (tre) deleghe. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Il verbale dell'assemblea è redatto dal segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti ed è consultabile presso la sede sociale. L'assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. Per le modifiche al presente statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo

scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 15 - FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le votazioni dell'assemblea avverranno di norma per alzata di mano. Su richiesta di almeno la metà dei presenti si potranno svolgere a scrutinio segreto. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni e tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, purché siano iscritti nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi. Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- d) approvare i bilanci;
- e) deliberare sull'azione di responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

in sede straordinaria:

- a) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- d) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta pervenga al Consiglio Direttivo 30 (trenta) giorni prima la data precedente l'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.



ARTICOLO 17 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- deliberare l'ammontare delle quote associative da sottoporre all'assemblea;
- deliberare in merito al trasferimento della sede;
- tenere il libro soci, il libro volontari, il libro verbali e gli altri libri sociali che riterrà opportuno a seconda del volume dell'attività;
- deliberare sulla ammissione e sulla esclusione dei soci.

ARTICOLO 18 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero variabile di membri da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria e scelti esclusivamente tra gli associati, il cui esatto numero verrà determinato dall'Assemblea ordinaria in occasione della nomina.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Ad ogni mandato il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere/Segretario ed eventualmente altri incarichi ritenuti utili. In caso di dimissioni

(in forma scritta ed indirizzate al Consiglio Direttivo), decadenza o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo (in presenza di gravi motivi o qualora uno dei consiglieri non partecipi, senza giustificato motivo, a 3 (tre) consecutive riunioni o comunque per 6 (sei) riunioni nell'arco di un anno), subentreranno i soci che, non eletti, abbiano raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti, la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Se viene meno la maggioranza del Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro 30 (trenta) giorni perchè proceda alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare il Presidente a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti effettivamente in carica. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta a bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno 5 (cinque) giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera, per alzata di mano, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e



non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi (pubbliche amministrazioni, gli enti locali, istituti di credito e gli altri enti in genere).

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

ARTICOLO 21 – TESORIERE E SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Tesoriere/Segretario sovrintende e controlla la gestione amministrativa e la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione del cui corretto andamento egli è garante fiduciario.

Gli è affidata la responsabilità del servizio cassa, della regolare tenuta dei libri contabili e della documentazione delle entrate e delle uscite dell'Associazione; disbriga e firma la corrispondenza di carattere esecutivo, cura l'aggiornamento dei libri e dei documenti contabili, tiene al corrente il protocollo; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese. Per le sue funzioni è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario e/o postale, ed a emettere documenti di pagamento, rendicontando il Consiglio Direttivo. Il Tesoriere sovrintende alla stesura del bilancio economico di gestione e della situazione patrimoniale; a fine gestione annuale e non oltre il mese di marzo della gestione successiva egli presenta il bilancio per sottoporlo all'approvazione del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci durante le riunioni ordinarie annuali di questi due organismi.

Il Tesoriere/Segretario dirige, inoltre, gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 22 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare un organo di controllo, anche monocratico. In ogni caso è nominato al superamento dei limiti e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Sindaco deve intervenire alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 23 – REVISORE LEGALE

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 24 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annuali ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;



- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'organizzazione di volontariato;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 25 - DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 26 - DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 27 - DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 27 - BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 Dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci. Entro i 15 (quindici) giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 13 del D.Lgs 117/17, attualmente pari ad Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero), il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario di cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica fornita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Salvo il caso di eventuale iscrizione dell'Associazione nel Registro delle Imprese, il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.



ARTICOLO 28 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I libri di cui sopra sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ARTICOLO 29 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o in

mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ARTICOLO 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 31 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



